



ALLEGATO N. 1

BANDO DI SELEZIONE RISERVATO A STUDENTI a.a. 2013-2014 PER LO SVOLGIMENTO DI N. 30 COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PRESSO L'A.Di.S.U. dell'UMBRIA ATTIVATE AI SENSI DELL'Art. 4, comma 17 DPCM 9 aprile 2001

ART. 1 – ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

1. È indetta ai sensi dell'art. Art. 4, comma 17 del DPCM 9 aprile 2001, una selezione, per titoli, per n. 30 collaborazioni a tempo parziale da prestare presso l'A.Di.S.U. Agenzia per il Diritto allo Studio dell'Umbria (sedi di Perugia e Terni).
2. L'accesso al bando è riservato a studenti iscritti per l'anno accademico 2013/2014 presso l'Università degli Studi di Perugia (Corsi di Laurea con sede in Perugia o Terni) o presso l'Università degli Stranieri di Perugia, il Conservatorio di Musica di Perugia, il Conservatorio di Musica di Terni, l'Accademia di Belle Arti P. Vannucci di Perugia, l'Istituto di Mediazione Linguistica.
3. Le attività di collaborazione a tempo parziale consistono nella prestazione di servizi di assistenza e accompagnamento dello studente nella compilazione della domanda on line per la formulazione delle richieste di accesso a borse di studio, provvidenze ed interventi per il diritto allo studio universitario a.a. 2014/2015.
4. Sono espressamente escluse attività inerenti l'assunzione di responsabilità amministrative

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti, italiani e stranieri, che ai sensi della normativa citata (art. Art. 4, comma 17 del DPCM 9 aprile 2001) risultano inseriti nelle graduatorie, predisposte dagli Enti di cui al precedente art. 1. comma 2., per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 art. 13, nell'anno accademico 2013/2014.

ART. 3 - MODALITA' e CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Una Commissione, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio interventi e servizi per il diritto allo studio dell'Agenzia, procede ad accertare se i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione e provvede quindi a stilare una graduatoria delle domande pervenute.
2. La graduatoria viene formata ordinando le domande presentate dagli studenti di cui al precedente art. 2, comma 1., secondo l'ordine delle graduatorie di appartenenza.
3. In caso di parità di posizione tra i richiedenti, si considererà la data di nascita dando precedenza ai più giovani ed in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

4. La graduatoria viene approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio interventi e servizi per il diritto allo studio dell'Agenzia e viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo www.adisupg.gov.it;
5. La graduatoria di cui al precedente comma 3. ha validità per il solo a.a. 2013/2014.
6. Contro gli atti del procedimento per l'assegnazione delle collaborazioni a tempo parziale è ammessa istanza di riesame da presentare in carta semplice a mezzo raccomandata AR all'Amministratore Unico dell'Agenzia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della graduatoria. L'Amministratore Unico valuta le istanze pervenute entro l'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse istanze e provvede, con proprio decreto, all'accoglimento o rigetto delle medesime istanze.

ART. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE COLLABORAZIONI. RINUNCE ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

1. Gli studenti risultati vincitori presteranno la propria collaborazione, ciascuno per n. 200 ore complessive, nel periodo compreso tra i mesi da giugno a dicembre 2014 .
2. In caso di rinuncia prima dell'inizio della collaborazione o mancata accettazione dell'incarico nei termini e con le modalità previste, si procederà all'assegnazione delle collaborazioni agli studenti collocati in graduatoria secondo l'ordine di posizione nella stessa graduatoria.
3. In caso di recesso anticipato dal servizio, si procederà, fatte salve le mutate esigenze dell'Agenzia, alla assegnazione del monte ore residuo secondo l'ordine degli aspiranti risultati migliori classificati dopo i vincitori.
4. Lo studente che dopo l'inizio della collaborazione sia momentaneamente impossibilitato, per giustificato motivo, a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Dirigente del Servizio interventi e servizi per il diritto allo studio dell'Agenzia che decide in ordine all'eventuale differimento della prestazione.
5. In caso di esaurimento della graduatoria si ripartirà, per le sostituzioni, dal primo rinunciataro in graduatoria.

ART. 5 – NATURA, DURATA E CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI

1. L'attività di collaborazione è regolata da specifico atto di incarico.
2. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e dall'attivazione della stessa non derivano all'Agenzia, obblighi sanitari o pensionistici o di altra natura
3. La collaborazione prestata è assegnata per n. 200 ore di attività complessiva distribuita, fatte salve particolari esigenze di servizio, in 5 ore per giorno lavorativo con un massimo di n. 25 ore settimanali.
4. La collaborazione è retribuita in misura oraria mediante corrispettivo pari ad euro 5,16 per ogni ora di attività prestata. Tale corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quelle sul reddito

delle persone fisiche. Per particolari esigenze, le collaborazioni potranno protrarsi oltre l'anno accademico per il quale viene stipulato il contratto stesso.

5. È vietato stipulare un secondo contratto di collaborazione nello stesso anno accademico.
6. L'Agenzia non si assume responsabilità per attività, non previste dall'atto di incarico, ed eventualmente svolte dallo studente nell'espletamento della collaborazione.
7. L'Agenzia provvede alla copertura assicurativa degli studenti per eventuali infortuni.
8. L'Agenzia provvede alla risoluzione dell'incarico nei seguenti casi: per astensione ingiustificata dello studente dalla collaborazione, per gravi motivi o per inadempienze dell'assegnatario, per qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione o qualora lo studente venga sottoposto a procedimento penale.
9. Il pagamento della collaborazione viene effettuato al termine del periodo di attività, ed è comunque commisurato, nel suo importo definitivo, alle ore effettivamente svolte.
10. I pagamenti vengono disposti previa dichiarazione scritta dei Responsabili delle Strutture dell'Agenzia di assegnazione che hanno seguito lo svolgimento delle attività di collaborazione.
11. L'attività di collaborazione prestata non potrà, in alcun caso, essere considerata e convalidata come Stage formativo ai sensi del DM 25 marzo 1998 n. 142.

ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera, deve essere redatta utilizzando l'apposito modello allegato al presente bando (**ALLEGATO A**).
2. La domanda deve pervenire all'Agenzia entro il **termine perentorio di venerdì 13 giugno 2014**. Le domande possono essere recapitate a mano presso il Servizio Protocollo dell'Agenzia (Via Benedetta n. 14, Perugia) oppure possono essere trasmesse tramite servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata tramite servizio postale, ai fini della verifica del termine suddetto, fa fede il timbro postale di spedizione.
3. La domanda, redatta sull'apposito modello di cui al precedente comma 1. del presente articolo, deve contenere i seguenti dati:
 - a. Il cognome e il nome del candidato;
 - b. Il luogo e la data di nascita;
 - c. La nazionalità;
 - d. Il codice fiscale;
 - e. Il luogo di residenza e l'indirizzo presso il quale l'Agenzia potrà eventualmente inviare comunicazioni relative al concorso, ivi incluso il recapito telefonico ed eventuali fax o e-mail;
 - f. La dichiarazione di non essere lavoratore dipendente o autonomo;
 - g. La dichiarazione relativa al n. di matricola.
 - h. La dichiarazione di essere inserito nelle graduatorie predisposte dall'Università degli Studi di Perugia (Corsi di Laurea con sede in Perugia o in Terni) o dall'Università degli Stranieri di Perugia, dal Conservatorio di Musica di Perugia, dal Conservatorio di Musica di Terni, dall'Accademia di Belle Arti P. Vannucci di Perugia, dall'Istituto di Mediazione Linguistica, per

le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 art. 13, nell'anno accademico 2013/2014.

- i. La dichiarazione attestante la partecipazione o meno, a partire dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, a Stage di perfezionamento di lunga durata. (In caso affermativo, dovrà essere indicato il periodo di massima previsto per la partecipazione allo Stage predetto);
4. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese mediante autocertificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'Agenzia si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.
6. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, al fine di fruire delle collaborazioni messe a concorso, viene escluso dal concorso. Nel caso in cui la collaborazione abbia già avuto inizio, viene applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella maturata fino a quel momento, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Al trattamento dei dati personali degli studenti si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.) I dati saranno trattati anche con l'ausilio di procedure informatiche e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico. Le stesse informazioni possono essere oggetto di comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di obblighi di legge.
2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
 - a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura per l'assegnazione delle collaborazioni;
 - b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura;
 - c) il soggetto che può trattare i dati personali, è il Dirigente del Servizio I " Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario " : Dott.ssa Pierina Angeloni con sede, per la funzione, in Perugia, via Benedetta, 14.
 - d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
 - e) titolare del trattamento dei dati personali è, in qualità di Legale Rappresentante dell'Agenzia, l' Amministratore Unico Prof. Maurizio Oliviero.
3. Ai sensi e per gli effetti della Legge 7/8/90 n. 241, al fine di assicurare la massima trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti ne abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 Legge n.241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio I "Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario" dell'Agenzia : Dott.ssa Piera Angeloni .

2. Informazioni sul concorso possono essere richieste alla struttura dell'Agenzia responsabile dell'istruttoria individuata nella Responsabile della Sezione II " Servizi per la generalità degli studenti ed attività culturali" del Servizio I dell'Agenzia : Elena Pollacci.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Prof. Maurizio Oliviero